

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RIMINI  
SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva  
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 2479/2021 promossa da:

**Parte\_1** (C.F. e P. IVA. **P.IVA\_1**), rappresentata e difesa  
dagli Avvocati Luca Mulazzani e Romina Ceccarelli - attrice,

contro

**Controparte\_1** (P. I.V.A. **P.IVA\_2**), rappresentata a difesa dall'avv. Bonaventura  
Minutolo - convenuta,

**Controparte\_2** (P. IVA **P.IVA\_3**), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Coli -  
convenuta,

nonché contro

**Controparte\_3** (C.F. **C.F.\_1**), **Controparte\_4** (C.F.  
**C.F.\_2**), **Controparte\_5** (C.F. **C.F.\_3**), [...]

**Controparte\_6** (C.F. **C.F.\_4**), [...]

**Parte\_2** (C.F. **C.F.\_5**) e **Parte\_3**

[...] C.F. **C.F.\_6**), rappresentanti e difesi dagli Avvocati Mauro Sandri e Olav  
Giammaria Taraldsen - terzi chiamati da **Controparte\_1** e **Controparte\_2**

Conclusioni delle parti: Per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza rigettata e disattesa, emessa ogni declaratoria necessaria, compresa l'eventuale - dichiarazione di nullità totale e/o parziale dei contratti o della clausola con cui si è individuato il beneficiario; - in subordine dichiarazione dell'annullamento dei contratti o della clausola con cui si è individuato il beneficiario; - in estremo subordine la dichiarazione di invalidità dei contratti o della clausola con cui si è individuato il beneficiario per l'effetto condannare • **Controparte\_2** a pagare all'attrice la somma complessiva portata dalle polizze **CP\_7** n. 31417527 per nominali €. 100.000,00=; **Controparte** n. 31418721 per nominali €. 300.000,00=; Generali One n. 31242539 per nominali €. 650.000,00=; tutte attualizzate al momento del pagamento, oltre interessi come da polizza sino alla domanda e ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma c.c. dalla domanda al saldo, in subordine come da polizza. • **CP\_1** a pagare all'attrice la somma complessiva portata dalle polizze BG Cedola più ed. 2/16 n. 1888767 rapporto n. 8508170375789 per l'importo nominale di €. 200.000,00; BG Cedola più ed. 10/16 n. 1925352 n. rapporto



**Persona\_1** nominato dal Giudice Tutelare di Rimini con il decreto di apertura della procedura depositato l'11/5/2015.

A fondamento della propria pretesa, la **Controparte\_9** assumeva di essere la legittima beneficiaria delle suddette polizze in qualità di erede universale della signora **CP\_3** deceduta il 28/7/2017, in forza del testamento olografo redatto il 14 gennaio 2010 e pubblicato con verbale del Notaio **Persona\_2** i Terlizzi in data 7 novembre 2017, Rep. n. 39.403/19.812, registrato a Bari il 9 novembre 2017 al n. 33277 Serie IT. Evidenziava *“la mancanza di volontà della deceduta di nominare beneficiari delle polizze assicurative, per il caso morte, altri soggetti che non fosse la **Parte\_1**, in favore della quale aveva già disposto per testamento, mentre la designazione del beneficiario delle polizze “è stata fatta da terzi (Giudice Tutelare e amministratore di sostegno) senza che sia mai stata richiesta la volontà della signora **CP\_3**, la quale anzi, in sede di audizione ex art. 407 co. 2 c.c., aveva manifestato al Giudice la volontà di non avere nulla a che fare con i nipoti (cfr. verbale in doc. 16 seconda memoria attorea: “Non voglio sapere nulla dei parenti e che non mi vengano a disturbare”); affermava per tale ragione che i contratti sarebbero nulli o quantomeno annullabili per quanto attiene la designazione del beneficiario per difetto di uno degli elementi essenziali del contratto per la sua validità, precisamente l'accordo, di cui al n. 1 dell'art. 1325 c.c. Si costituivano, in giudizio, con separate comparse, le due Assicurazioni, spiegando difese analoghe: sostenevano l'applicabilità del principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11421/2021, secondo cui l'indicazione in polizza degli “eredi legittimi” quali beneficiari della prestazione fornisce all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, da ricondursi ai successibili elencati nell'art. 565 c.c – e, nel caso di specie, in tutte le polizze l'amministratore di sostegno aveva indicato come soggetti beneficiari gli “eredi legittimi” della signora **CP\_3** ossia i nipoti del fratello premorto: **Controparte\_3** **Controparte\_4***

**Controparte\_5** **Controparte\_6** **Parte\_2** e [...] e [...]

**Parte\_3** circa la validità delle polizze evidenziavano che l'amministratore di sostegno aveva agito autorizzato dal Giudice tutelare; chiamavano in causa gli eredi legittimi e, dichiarandosi pronte a pagare nei confronti della parte che sarebbe risultata vittoriosa, chiedevano di essere autorizzati al deposito delle somme di cui alle polizze presso la Cassa Deposito e Prestiti o presso Istituto bancario individuato dal Giudice, con estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 109 c.p.c..

Autorizzata la chiamata in causa, gli eredi legittimi aderivano alla linea difensiva delle compagnie assicuratrici, appellandosi ai principi di cui alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite. Evidenziavano la piena legittimità dell'operato dell'amministratore di sostegno, il quale aveva stipulato i contratti previa apposita autorizzazione dal Giudice Tutelare. Concludevano chiedendo che il pagamento delle somme detenute dalle due compagnie assicuratrici fosse ordinato in proprio favore.

Rigettata la richiesta di estromissione avanzata dalle assicurazioni e concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza

del 20/4/2024, con assegnazione dei termini e art. 190 c.p.c, ridotto a quaranta giorni quello per il deposito della comparsa conclusionale.

\*\*\*

Ad avviso di questo giudicante è superfluo addentrarsi nell'interpretazione dell'espressione "eredi legittimi" adoperata dalle parti nel caso di specie, essendo un'altra la questione decisiva, inerente un aspetto molto particolare della vicenda per cui è causa ed estranea al caso deciso dalla citata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2021: il riferimento è al fatto che i contratti di assicurazione oggetto dell'odierno procedimento sono stati stipulati dall'amministratore di sostegno della persona assicurata. La questione centrale è dunque se l'amministratore di sostegno *Persona\_I* otesse o meno stipulare tali contratti sostituendosi all'assicurata e senza nemmeno interpellarla - circostanza allegata dall'ente ecclesiastico, non contestata dagli eredi e non contraddetta dalle istanze autorizzative dell'ADS versate in atti.

A tale quesito deve darsi risposta negativa.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale "*nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta*" (Cass. n. 29583/2021, n. 3263/2016, n. 7683/2015); nel caso di specie, non è emersa alcuna circostanza che potesse superare tale presunzione, né sono state formulate richieste istruttorie in merito.

Sulla questione della perdita/conservazione della capacità di donare da parte del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che, diversamente da quanto accade per effetto della pronuncia di interdizione, al beneficiario di amministrazione di sostegno non è preclusa in via automatica la possibilità di disporre per donazione, spettando al Giudice di porre eventualmente, con provvedimento *ad hoc*, calibrato sulle condizioni di capacità del soggetto, un divieto in tal senso (cfr. Cass. Ordinanza n. 12460/2018; cfr. anche Corte Costituzionale, Sentenza 114/2019: "*deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione*"). Similmente, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può testare o contrarre matrimonio (cfr. Cass. Sentenza 11536/2017), salvo che il Giudice tutelare gliene faccia divieto.

Sull'opposta questione se l'amministratore di sostegno possa donare in nome e per conto dell'amministrato, o contrarre matrimonio o redigere un testamento in sua vece, non si rintracciano invece precedenti di legittimità, ma la risposta non può che essere la seguente: trattandosi di atti personalissimi, solo il diretto interessato può compierli. Ciò spiega la relativa novità della questione, che inizia a porsi nella giurisprudenza di merito con riferimento proprio alle polizze vita, strumenti finanziari

a basso rischio abitualmente adoperati dall'investitore medio la cui sostanza di donazione indiretta non è di immediata evidenza. Due precedenti di merito – Tribunale di Milano, Sentenza n. 5566/2019, e Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 1418/2022, di rigetto dell'impugnazione avverso la prima – hanno affrontato un caso identico a quello che ci occupa: un ADS, autorizzato dal Giudice tutelare, aveva stipulato delle assicurazioni sulla vita dell'amministrata indicando quali beneficiari in caso di morte gli "eredi legittimi"; deceduta l'amministrata alcuni dei ventidue eredi legittimi pretendevano il versamento di somme proporzionali alle rispettive quote ereditarie, mentre le assicurazioni sostenevano che la ripartizione avrebbe dovuto farsi per quote uguali, in base alla regola per cui il riferimento alla qualità di erede in tale tipologia contrattuale vale solo al fine di individuare la persona del beneficiario, non la misura della sua attribuzione. Ebbene, sia il giudice di primo grado sia il giudice d'appello hanno ritenuto nulla la clausola di designazione del beneficiario e valido il contratto di assicurazione per il resto, con la conseguenza che le somme dovevano considerarsi comprese nell'asse ereditario e quindi devolute in base alle regole della successione applicabili nel caso concreto; nullità pronunciata d'ufficio dal Giudice di primo grado in applicazione degli artt. 1324 c.c. e 1419 c.c., individuata la norma imperativa violata nell'art. 777 c.c., ritenuta applicabile per analogia anche all'amministratore di sostegno, che vieta al tutore di fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata, fatte salve le liberalità in occasione di nozze dei discendenti previa autorizzazione del Tribunale. L'impostazione appare del tutto corretta e va condivisa, per le seguenti ragioni. In primo luogo nessun ostacolo si rinviene all'estensione analogica della disposizione ultima richiamata alla materia dell'amministrazione di sostegno, operazione anzi necessaria atteso che in mancanza si sarebbe in presenza di una incomprensibile lacuna e di una disciplina contraddittoria: il tutore non potrebbe di regola effettuare donazioni sostituendo la sua volontà a quella dell'interdetto, incapace totale per definizione, mentre l'ADS potrebbe sostituirsi integralmente al beneficiario – la cui incapacità potrebbe essere solo parziale (potrebbe trattarsi ad esempio di una persona con gravi disabilità fisiche ma perfettamente presente a sé stessa) – e disporre liberamente dei suoi beni a vantaggio di altri. Sulla natura imperativa della norma non possono poi esservi dubbi, non trattandosi di norma derogabile, e neppure il Giudice tutelare può superare con un proprio decreto autorizzativo la mancanza dello spirito di liberalità del beneficiario, neanche laddove fosse sostenibile che egli, se capace, avrebbe voluto compiere una determinata donazione, dovendo la volontà di donare essere attuale e non presunta. Ed a tal proposito non è condivisibile l'argomento della difesa dei terzi chiamati secondo cui avendo il decreto di apertura attribuito all'ADS il potere di compiere "in nome e per conto della beneficiaria ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio", così disegnando una amministrazione "sostitutiva" e non di mera assistenza, l'unica volontà contrattuale rilevante sarebbe quella dell'amministratore di sostegno: la nozione di atti di straordinaria amministrazione non coincide con quella di "atti personalissimi" - nel cui ambito rientra la donazione (cfr. Corte Cost. Sentenza n. 114/2019, già citata) - che sono una categoria a sé stante. Anche l'inquadramento del contratto nella

fattispecie della donazione indiretta appare corretto: qualificare un negozio come donazione indiretta e poi ritenerlo invalido per mancanza di spirito di liberalità potrebbe apparire una contraddizione in termini ma così non è sol che si rifletta – come osservato in Cass. Ordinanza n. 19400/2019 - che l'art. 777 c.c., abilitando il tutore al compimento di determinate liberalità (*“espressione questa che appare idonea ad estendersi anche alle donazioni indirette”*), conferma *“l'astratta possibilità che anche delle donazioni indirette siano poste in essere da parte del rappresentante di persone incapaci, essendone espressamente prevista la validità per le ipotesi di cui al secondo comma”*; sennonché, ove *“si ritenga che il divieto di cui al primo comma dell'art. 777 c.c. si estenda anche alle donazioni indirette, la conseguenza sarebbe quella della nullità della donazione”* (così la citata pronuncia in una controversia tra coeredi, relativamente al caso di una compravendita immobiliare stipulata dal tutore del *de cuius* con uno di essi, previa autorizzazione del Tribunale, per un prezzo assai inferiore al valore di mercato). Condivisibile è altresì l'aver limitato l'invalidazione alla sola clausola di designazione del beneficiario della polizza, ai sensi dell'art. 1419 c.c, secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, non avendo le compagnie assicuratrici convenute alcun particolare interesse a che le somme venissero versate agli eredi legittimi dell'assicurata, né inficiando l'invalidazione della clausola la finalità di investimento che il contraente **Contr** intendeva realizzare e che il contratto era obiettivamente idoneo a realizzare (la soluzione è peraltro conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 11421/2021, secondo cui in mancanza della designazione il credito entrerebbe nel patrimonio dell'assicurato e verrebbe devoluto agli eredi *iure successionis*). Infine, non appare sostenibile la tesi degli intervenuti secondo cui l'invalidità sarebbe superata dall'omessa proposizione da parte dell'erede di un reclamo ex art. 739 c.c., o comunque dall'approvazione del conto della gestione dell'ADS, che comporterebbe ratifica dell'intero suo operato, ivi inclusi gli atti per cui è causa: le nullità negoziali si fanno valere con l'azione di nullità, imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., non con il reclamo proponibile entro dieci giorni avverso il decreto che autorizza il rappresentante legale di un incapace a stipulare il contratto; quest'ultimo è rimedio eventuale avverso l'atto di mala gestione che può aggiungersi a quello generale ma non sostituirsi ad esso, e, peraltro, non percorribile da parte della **[...]**

**Controparte\_9** che in vita la **CP\_3** sarebbe stata priva di legittimazione; quanto all'approvazione del conto, va escluso che possa essere interpretata come una convalida della designazione invalida dei beneficiari delle polizze, dovendo essere inequivoco l'atto o fatto con cui si dia volontaria esecuzione alla donazione nulla (cfr. Cass. Sentenza n. 2700/2019) e presupponendo pur sempre la convalida ai sensi dell'art. 799 c.c. della donazione nulla che questa sia stata compiuta personalmente dal donante (cfr. Cass. Sentenza n. 24235/2018); peraltro, non può sostenersi che le osservazioni al conto della gestione fossero una sede idonea a far valere la nullità delle clausole contrattuali per cui è causa, non essendo parte di quel procedimento le compagnie assicuratrici né i successibili *ex lege* beneficiari della prestazione, come non può sostenersi che la **CP\_9** dovesse già manifestare in quella

sede la propria disapprovazione rispetto all'operato dell'<sup>Contr</sup> essendo la sua posizione ampiamente tutelata dal rimedio della nullità, valvola di sicurezza dell'ordinamento a presidio delle più gravi violazioni dei suoi principi fondamentali, superiori al valore della "certezza dei traffici giuridici" cui si appella la difesa degli intervenuti.

Per le ragioni sopra esposte, deve dichiararsi la nullità di tutte le clausole di designazione del beneficiario contenute nelle polizze per cui è causa, con condanna delle due compagnie assicuratrici, in conseguenza dell'essere caduto il diritto di indennizzo nell'asse ereditario, a corrispondere alla parte attrice – erede universale in forza di un testamento la cui validità non è mai stata messa in discussione, accettante con beneficio come risulta dalla dichiarazione di successione (cfr. pec in doc. 10, allegato B) - la somma complessiva portata dalle polizze oggetto della controversia, attualizzate e maggiorate di interessi come in domanda non essendovi sul punto contestazione alcuna. La nullità – non è inopportuno precisarlo stante l'eccezione dei terzi chiamati – è pronunciata in accoglimento della domanda attorea, sufficientemente determinata attraverso la *causa petendi* ed il *petitum*, già formulata con l'atto di citazione e sviluppata in prima memoria: l'invalidità – inquadrata in via principale quale *nullità* - della designazione del beneficiario delle polizze era stata esplicitamente denunciata nell'atto introduttivo a motivo di una "mancanza di consenso della CP\_3 (cfr. pag. 7: *"È quindi palese che i contratti sono nulli o quantomeno annullabili per quanto attiene la designazione del beneficiario poiché non è stato soddisfatto uno degli elementi essenziali del contratto per la sua validità, ovvero quanto previsto dal n. 1 dell'art. 1325 c.c."*); nella memoria 183 co. 6 n. 1 si rimarcava anche un contrasto *"con l'interesse morale, patrimoniale e personale"* della *de cuius* (*"La mancanza di volontà e di interesse della de cuius rendono quindi nulli (totalmente o parzialmente) / annullabili / invalidi i contratti tra le assicurazioni convenute e la signora CP\_3 quanto meno nella designazione dei terzi beneficiari. Ciò a prescindere e indipendentemente dal fatto che tali contratti siano stati stipulati con l'autorizzazione del Giudice Tutelare e sottoscritti dall'amministratore di sostegno. Diversamente opinando si dovrebbe sostenere che il Giudice Tutelare e l'amministratore hanno il potere di disporre del patrimonio dell'amministrata anche in contrasto della stessa"*). Non era necessario che la pronuncia di nullità propedeutica alla invocata condanna venisse poi enucleata quale separata domanda nelle conclusioni dell'atto di citazione, né che la parte individuasse l'esatta norma di legge violata, o inquadrasse il contratto quale donazione indiretta, essendo ben chiaro nella sostanza il vizio di cui si doleva: l'impossibilità per l'amministratore di sostegno di disporre a titolo gratuito del patrimonio della beneficiaria. A ciò aggiungasi che un vizio inficiante la validità del contratto inquadrabile nel novero delle nullità è - come noto - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte di Cassazione, il rilievo sia *"basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo"* (Cass. Ord., n. 35873/2023) – condizione che, indubitabilmente, ricorre nel caso di specie, essendo stati esposti tempestivamente dall'attrice tutti i fatti rilevanti ai fini delle pronuncia. Infine, la causa di improcedibilità della domanda di nullità prospettata per la prima volta dai terzi chiamati nella prima

memoria ex art. 183 c.p.c. (sostenendo che il tema della nullità non sarebbe stato oggetto del procedimento di mediazione esperito) è superata dalla tardività dell'eccezione, non sollevata entro la prima udienza e non rilevata dal Giudice in tale sede.

Anche in questa sede, in linea con quanto già deciso dal precedente G.I. con ordinanza del 21/4/2022, la richiesta di estromissione ex art. 109 c.p.c. formulata dalle compagnie assicuratrici in comparsa di costituzione e risposta, insistita nelle memorie ex art. 190 c.p.c., deve essere respinta. Nel presente giudizio, infatti, non si controverte esclusivamente del profilo soggettivo della prestazione – ossia dell'individuazione dei soggetti beneficiari della polizza - ma anche della validità dei contratti in questione nella loro interezza, avendo la CP\_9 chiesto con formula ampia la declaratoria della “nullità totale e/o parziale” o una pronuncia di “annullamento dei contratti o della clausola con cui si è individuato il beneficiario”; ciò attribuisce alle compagnie assicuratrici la qualifica di litisconsorti necessarie (cfr. Cass. Sentenza n. 19804/2016, secondo cui il litisconsorzio necessario ricorre qualora la domanda di nullità sia stata esercitata da un terzo che assuma l'invalidità e l'inefficacia del contratto stipulato *inter alios*, nonché Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 306/2018 in una controversia per l'annullamento per incapacità del contraente di polizze sulla vita). Non solo, ma deve aggiungersi che nell'ipotesi di accoglimento della prospettata nullità totale dei contratti – questione oggi respinta ma riproponibile nei successivi gradi di giudizio e, comunque, rilevabile d'ufficio – muterebbe insieme al titolo della prestazione anche la sua entità (che corrisponderebbe non più alla somma attualizzata ma ai soli premi versati); ne deriva che l'oggetto della presente causa non si riduce a quello della c.d. lite tra pretendenti, essendo invece più ampio.

Le spese di lite di parte attrice devono stare a carico degli intervenuti, suoi reali contraddittori; la liquidazione è fatta in dispositivo applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (valore della causa 1.350.000 euro) per tutte le fasi ad eccezione che per quella istruttoria, solo documentale, per la quale si ritiene congruo il compenso minimo; è da applicarsi altresì un aumento del 30% in considerazione del numero di parti e del 15 % per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali.

Le spese delle due compagnie assicuratrici convenute devono pure stare a carico dei terzi intervenuti, in base al principio di causalità della lite; esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi delle causa di valore indeterminabile di media complessità, stante il diverso interesse delle due compagnie nella presente controversia, all'esito della quale avrebbero comunque dovuto erogare le somme contese ad una delle parti, applicato un aumento del 30% in considerazione del numero di parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza o eccezione:

1. accerta e dichiara la nullità della clausola di designazione del beneficiario contenuta nei contratti assicurativi vita stipulati con le società convenute dall'amministratore di sostegno di *Parte\_4*

*[...]* ed oggetto del presente giudizio, e, per l'effetto,

1.1 ordina a *Controparte\_2* di pagare all'attrice *Parte\_1*

*[...]*, quale erede universale di *Parte\_4*, la somma complessiva portata dalle seguenti polizze:

polizza Generali One n. 31417527 per nominali €. 100.000,00;

polizza Generali Forever n. 31418721 per nominali €. 300.000,00

polizza Generali One n. 31242539 per nominali €. 650.000,00,

tutte attualizzate al momento del pagamento, oltre interessi come da polizza sino alla domanda e, ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma c.c., dalla domanda al saldo;

1.2 ordina a *Controparte\_1* di pagare all'attrice *Parte\_1*

*[...]*, quale erede universale di *Parte\_4*, la somma complessiva portata dalle seguenti polizze:

polizza BG Cedola più ed. 2/16 n. 1888767 rapporto n. 8508170375789 per l'importo nominale di €. 200.000,00;

polizza BG Cedola più ed. 10/16 n. 1925352 n. rapporto 8508170396399 per l'importo nominale di €. 100.000,00;

tutte attualizzate al momento del pagamento, oltre interessi come da polizza sino alla domanda e, ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma c.c., dalla domanda al saldo;

2. rigetta l'istanza delle convenute di estromissione dal processo ai sensi dell'art. 109 c.p.c.;

3. rigetta le domande proposte dai terzi chiamati;

4. condanna i terzi chiamati *Controparte\_3* *Controparte\_4* *Controparte\_5* *Controparte\_6*

*[...]* *Parte\_2* e *Parte\_3* in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, lite liquidate in € 42.273,30 oltre spese generali, oneri e accessori di legge per compensi ed in euro 1.686 per contributo unificato;

5. condanna i terzi chiamati *Controparte\_3* *Controparte\_4* *Controparte\_5* *Controparte\_6*

*[...]* *Parte\_2* e *Parte\_3* *Controparte\_6* in solido tra loro, a rifondere a ciascuna delle due convenute le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.060,30 oltre spese generali, oneri e accessori di legge per compensi.

Rimini, 23 luglio 2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Saieva